

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 330/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente preliminarmente chiede la remissione nei termini, ai sensi dell'art. 184 cpc ed in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto si trovava all'estero, indi impossibilitata a ricevere l'avviso di accertamento n. Omissis di maggior imposta sostitutiva IRPEF, IRAP e IVA anno 2004 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano 1 e/o altro tipo di corrispondenza nel periodo dal 28.12.2009 al 10.03.2010.

Nel merito espone che gli oneri deducibili recuperati dall'Ufficio per mancanza di inerenza e ripresi a reddito per l'anno 2004 erano spese inerenti e deducibili in quanto sostenute nello svolgimento del proprio lavoro professionale di modella e consistevano in

- Costi per spostamenti in taxi
- costi per spese edicola di riviste specializzate nel settore moda e per ricariche telefoniche
- spese per acquisti d'abbigliamento, di acconciatura e truccatore che sono necessari nel settore della moda
- costi per beni strumentali quali: notebook e macchina fotografica utilizzati nella propria attività

Allega copia di scontrini fiscali e altra documentazione non riportante l'identificazione della ricorrente.

in data 08.07.2010 l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 deposita atto di costituzione in giudizio eccependo.

- l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in data 10.03.2010, oltre il termine temporale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 per l'impugnazione dell'atto notificato in data 29.12.2009
- la domanda di remissione nei termini ex art. 184 c.p.c. non può essere applicata nel caso in esame ai fini della notificazione degli atti tributari. In tema di notificazione si parla infatti di conoscenza legale, ossia di una presunzione legale - per la quale non è ammessa prova contraria - che l'atto sia entrato a conoscenza dell'interessato ove la notificazione sia avvenuta secondo le rigide regole dettate dalla legge, indi l'avviso deve intendersi conosciuto da parte ricorrente per presunzione legale in data 29.12.2009

Nel merito l'Ufficio espone che la deduzione dei costi è ammessa solo se i costi soddisfano le condizioni di inerenza e siano adeguatamente documentati. Nel caso in esame i costi sono relativi a capi d'abbigliamento e trucco, spesa per edicola e di ammortamento di beni strumentati di uso personale quali il notebook e la macchina fotografica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL Collegio rileva che la proposizione del ricorso è avvenuta oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato e, per detto motivo, pregiudizialmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, nulla rilevando la domanda di remissione nei termini, ex art. 184 c.p.c. correlata al rinvio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 relativo al processo tributario, motivata unicamente dall'assenza temporanea della ricorrente dal territorio italiano.

Il Collegio dichiara per tale motivo il ricorso inammissibile disponendo per la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 487,12, di cui € 240.00 per onorario.

PER QUESTO MOTIVO

la Commissione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 487,12, di cui € 240,00 per onorario.